

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE DI**  
**NAPOLI**



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....**FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....**  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 38/2012**

**8 Ottobre 2012 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

ARRIVANO ANCHE DALL'INAIL LE ISTRUZIONI PER LA SANATORIA EXTRACOMUNITARI.

***INAIL – CIRCOLARE N. 48 DEL 2 OTTOBRE 2012***

L'INAIL, **circolare n° 48 del 2 ottobre 2012**, illustra gli adempimenti che i datori di lavoro interessati dalla sanatoria dei lavoratori extracomunitari devono effettuare nei confronti dell'INAIL.

In particolare, l'Istituto chiarisce che il datore di lavoro interessato deve chiedere all'INAIL l'**apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale** per ciascun lavoratore extracomunitario. Più precisamente:

- ***il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione;***
- ***il datore di lavoro che non è già titolare di un codice ditta deve presentare una denuncia di esercizio.***

IL TRAGITTO CASA/LAVORO EFFETTUATO IN BICICLETTA NON DA' LUOGO AD INFORTUNIO *IN ITINERE* SE I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO SONO ADEGUATI.

**CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 7970 DEL 24 APRILE 2012**

La Corte di Cassazione, **ordinanza n° 7970 del 24 aprile 2012**, ha **negato la qualificazione di infortunio *in itinere*** all'incidente occorso al lavoratore che utilizzi la bicicletta nel **tragitto casa/lavoro** atteso che tale percorso era **ottimamente servito da mezzi pubblici**.

Nel caso *de quo* una lavoratrice rimaneva infortunata con la propria bicicletta nel mentre si recava al lavoro. L'INAIL negava l'indennizzo economico in quanto **l'incidente era avvenuto al centro della città in un luogo dotato di numerosi mezzi pubblici, anche su rotaie, con apposite corsie preferenziali che rendevano particolarmente agevole e conveniente il loro utilizzo**.

Le doglianze della lavoratrice, che motivava la scelta dello strumento di locomozione "ecologico" con esigenze fisiche e familiari, sebbene accolte in I grado, venivano successivamente rigettate dalla Corte territoriale.

Gli Ermellini, investiti in ultimo della *querelle*, hanno avallato il *decisum* d'appello, disconoscendo l'indennizzabilità dell'evento quale infortunio *in itinere* attesa **l'ampia disponibilità di veloci mezzi di trasporto pubblici e la contemporanea carenza di prove a supporto della paventata necessità di utilizzo delle due ruote da parte della lavoratrice**.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE SORPRESO A LAVORARE NEL CHIOSCO DI FAMIGLIA DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER INFORTUNIO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15476 DEL 14 SETTEMBRE 2012**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15476 del 14 Settembre 2012**, ha dichiarato **illegittimo il licenziamento**, senza preavviso, intimato ad **un lavoratore che aveva prestato una diversa attività lavorativa** durante il periodo di **assenza per infortunio**.

Nel caso in esame, **il provvedimento** espulsivo, era stato **motivato** dalla società datrice di lavoro in relazione al **comportamento** di un dipendente che, **assente a seguito di un infortunio** sul lavoro per trauma distorsivo alla caviglia, era stato **notato presso il**

**bar chiosco gestito dalla moglie** intento a **servire i clienti** dietro il bancone, a **riordinare i tavoli**, a riporre all'interno i distributori esterni, a **chiudere porte e vetri**, per poi allontanarsi a bordo della propria vettura.

**La Corte d'Appello** di Campobasso aveva **confermato la decisione del Tribunale** di Larino e **dichiarato illegittimo il licenziamento** senza preavviso intimato al lavoratore con le **conseguenziali pronunce di reintegra** nel posto di lavoro e di **risarcimento del danno**.

La Corte territoriale osservava che **la prescrizione di astensione dal lavoro** e di riposo data al lavoratore, **non determinava l'inibizione di qualsiasi attività** personale. Invero, **l'attività svolta presso il chiosco** di famiglia, lo aveva vincolato per un breve periodo, **con un impegno** per la caviglia **poco gravoso**, risolvendosi in **condotte parificabili a quelle tenute di norma e ripetutamente nella propria casa** ed inoltre, utili a scongiurare i problemi derivanti da una lunga immobilità.

**La Suprema Corte**, investita della vicenda, **ha condiviso le statuizioni** dei giudici del merito ed ha osservato che **la non compatibilità dello stato di infermità con l'attività lavorativa (id: giuntista di linee telefoniche)** risultava esaustivamente **accertata dalla certificazione** rilasciata dal pronto soccorso e confermata dal sanitario Inail.

Inoltre, come già affermato più volte dalla Suprema Corte: "**lo svolgimento di altra attività lavorativa** da parte del dipendente assente per malattia **può giustificare il recesso** del datore di lavoro, ..... **nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia**, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione....." (cfr. Cass. 14046/2005).

**La condotta del lavoratore**, hanno concluso gli Ermellini, che, in ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia **allontanato dalla propria abitazione** e abbia ripreso a **compiere attività della vita privata** - *la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena* - **non idonea a configurare un inadempimento ai danni dell'interesse del datore di lavoro**.

IL COMPENSO PROFESSIONALE CONCORDATO PUO' ESSERE AUMENTATO SOLTANTO CON UN ULTERIORE ACCORDO CON IL CLIENTE, AL QUALE DEVE ESSERE RAPPRESENTATA LA INTERVENUTA MODIFICA DELLA PRESTAZIONE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 15628 DEL 18 SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15628 del 18 settembre 2012**, ha stabilito che **un professionista non può richiedere un adeguamento dell'onorario inizialmente pattuito con il cliente, a seguito di un incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste, senza aver preventivamente avvertito il cliente delle variazioni intervenute nella prestazione.**

Ecco i fatti.

Un architetto aveva stabilito con il proprio cliente un compenso forfetario per la ristrutturazione di un immobile.

Terminati i lavori, l'architetto aveva richiesto un adeguamento del compenso pattuito, adducendo che nel corso dei lavori si era visto costretto a compiere ulteriori attività rispetto a quelle previste inizialmente e che avevano reso inadeguato l'onorario inizialmente stabilito.

La domanda dell'architetto, per il maggior compenso, veniva respinta dai giudici di merito, per cui lo stesso procedeva al ricorso per Cassazione.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour***, con la sentenza *de qua*, nel confermare il *decisum* dei giudici di prime cure, ***hanno affermato che un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste "avrebbe dovuto essere palesato immediatamente dal professionista al cliente". Infatti, hanno proseguito i giudici nomofilattici, è contrario a buona fede "il comportamento del professionista che avesse svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite, con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo".***

In conclusione, **il preventivo sottoposto e accettato dal cliente non può essere arbitrariamente ritoccato dal professionista senza che il cliente stesso ne sia informato e ne abbia accettato le modifiche.**

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE COMMINATO A DISTANZA DI TEMPO DALLA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO SE IL TEMPO TRASCORSO E' SERVITO PER UN ACCERTAMENTO ANALITICO DELLA FATTISPECIE.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16238 DEL 25 SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16238 del 25 settembre 2012**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento disciplinare, ancorché comminato a notevole distanza dalla contestazione dell'infrazione, laddove tale "ritardo" trovi giustificazione nella complessità delle indagini poste in essere per ricostruire in modo dettagliato il comportamento sotto censura del prestatore.**

Nel caso *de quo* un lavoratore bancario veniva licenziato, due mesi e mezzo dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare, per aver posto in essere una serie di operazioni bancarie "sospette" finalizzate a realizzare un commercio illecito di orologi.

A seguito del licenziamento comminatogli per giusta causa il dipendente adiva i Giudici di merito chiedendo la declaratoria dell'illegittimità dell'atto di recesso per il **notevole lasso di tempo intercorso tra la contestazione dell'addebito e la comminazione della sanzione espulsiva.**

I Giudici di merito respingevano la richiesta, confermando la legittimità del licenziamento, provvedendo però a *derubricare* la motivazione da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che non era stato possibile determinare quantitativamente l'ammontare del "lucro" realizzato dal lavoratore.

I Giudici nomofilattici, nell'avallare *in toto* il *decisum* di Merito, hanno statuito che **laddove il dilatamento dei tempi del procedimento disciplinare sia dovuto alla complessità delle indagini mirate alla corretta definizione dell'infrazione non può ritenersi disatteso il principio dell'immediatezza della sanzione disciplinare.**

Inoltre, nel caso in cui il contratto collettivo applicato preveda **la sospensione cautelare del lavoratore**, nelle more della chiusura dell'iter sanzionatorio, tale previsione deve ritenersi quale **opportunità per il datore e non quale obbligo procedurale** inficiante la procedura disciplinare in caso di mancato utilizzo di tale strumento.

LO SVOLGIMENTO - DA PARTE DEL DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA - DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA GIUSTIFICA IL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 16375 DEL 26 SETTEMBRE 2012***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 16375 del 26 Settembre 2012**, ha ritenuto **legittimo il licenziamento di un lavoratore che svolga ripetutamente attività lavorativa a favore di terzi durante il congedo per malattia.**

Nella vicenda al vaglio degli Ermellini, **un lavoratore aveva impugnato il licenziamento** disciplinare comminatogli **per aver prestato l'attività di addetto alla sicurezza** di alcuni locali notturni mentre si trovava **in congedo per malattia.**

Il Tribunale di Trento aveva accolto la domanda, successivamente la Corte di Appello della stessa città aveva riformato la sentenza ritenendo **legittimo il licenziamento sotto il profilo della proporzionalità tra la sanzione e la condotta illecita.**

**La Suprema Corte**, nel **confermare la sentenza** impugnata ha preliminarmente ribadito che, in linea di principio, **non sussiste** nel nostro ordinamento **un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa**, anche a favore di terzi, **durante il periodo di assenza per malattia.**

Tuttavia, siffatto comportamento **può costituire giustificato motivo di recesso**, da parte del datore di lavoro, **qualora esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede del lavoratore;** in particolare, **allorquando lo svolgimento di altra attività lavorativa** durante la malattia, **faccia presumere l'inesistenza della infermità** addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando una sua **fraudolenta simulazione oppure, quando, l'attività stessa sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione** e il rientro in servizio del lavoratore.

Orbene, a giudizio degli Ermellini, la Corte territoriale, nella fattispecie, non si è discostata da tali principi. **La natura dell'attività svolta dal dipendente** (addetto alla sicurezza presso alcune discoteche) **durante l'assenza per malattia, era** di per sé **sufficiente a far dubitare della stessa esistenza della malattia** ed era comunque **indice della scarsa attenzione del lavoratore** alle esigenze di **cura della propria salute** ed ai **connessi doveri di non ostacolare o ritardare la guarigione.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**